



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Class. 34.43.01 fasc. 15.13.1/2019

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4796]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
Servizio VIA e VInC
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: **FOGGIA: Perforazione di un pozzo esplorativo "Masseria Conca I-dir" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi "Torrente Celone".**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23 (ante D. Lgs. 104/2017): Definizione della procedura d'impatto ambientale in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 1143/2017.

Proponente: **Società Rockhopper Italia S.p.A.**

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e, p.c

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 4796]
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

25/02/2021



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali*".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*", registrato alla Corte dei conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

CONSIDERATO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

25/02/2021



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*” (Rev.4del03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovragionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”.

CONSIDERATO che la **Società Medoiligas Italia S.p.A.** (denominata dal 13/11/2014 Società Rockhopper Italia S.p.A.), in data 26/06/2013, ha presentato istanza di VIA alla provincia di Foggia (allora competente) per il progetto di “*Perforazione del pozzo esplorativo ‘Masseria Conca 1 Dir’ nell’ambito della concessione di coltivazione ‘Torrente Celone’*” e che, decorsi inutilmente i termini di legge previsti per la conclusione del procedimento, la Società ha promosso un ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Provincia, accolto dal TAR Puglia (Bari) con sentenza n. 889/2015, che ha ordinato alla stessa Provincia di pronunciarsi entro 60 giorni.

CONSIDERATO che la **Provincia di Foggia**, con determinazione dirigenziale n. 58 dell’11/01/2016, ha ottemperato alla suddetta sentenza n. 889/2015, esprimendo parere sfavorevole alla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, avverso la quale la Società Rockhopper Italia S.p.A. ha proposto nuovamente ricorso al TAR di Bari.

CONSIDERATO che il TAR di Bari, con sentenza n. 1143/2017, ha stabilito l’annullamento del provvedimento di VIA rilasciato dalla provincia di Foggia in quanto, alla data di adozione dell’atto, l’art. 38 della legge n. 164/2014 aveva trasferito alla VIA statale la competenza in merito alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, anche relativamente alle procedure in corso presso le Regioni/Province e non concluse alla data del 31/03/2015.

CONSIDERATO che la **Provincia di Foggia** ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (con nota non conosciuta e acquisita agli atti del MATTM con prot. 15490 del 05/07/2018) la documentazione inerente il progetto di cui trattasi e tutti gli atti relativi emessi nel procedimento di VIA regionale/provinciale. Ai fini della definizione del procedimento di cui trattasi, lo stesso Ministero (con nota prot. n. 13847/DVA del 15/06/2018) ha chiesto alla Società Rockhopper Italia S.p.A. l’aggiornamento della documentazione già presentata alla Provincia di Foggia nel 2013, evidenziando gli eventuali mutamenti intervenuti nel contesto ambientale di riferimento anche con riguardo all’assetto pianificatorio e vincolistico.

CONSIDERATO che la **Società Rockhopper Italia S.p.A.**, con nota prot. n. RKHITA/032.2019/SM/cc del 15/05/2019, acquisita agli atti l’11/07/2019 con prot. n. 19186, ha quindi presentato la documentazione tecnico amministrativa richiesta e, in particolare, la Relazione ambientale e la Relazione paesaggistica aggiornate.

25/02/2021



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 19796 del 29/07/2019, il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha comunicato l'avvio delle attività istruttorie ai fini della definizione del procedimento di cui trattasi, chiarendo altresì che *“in considerazione della rilevanza per il pubblico dell'aggiornamento della documentazione operata dalla Società, resosi necessario dal lungo lasso di tempo trascorso dal procedimento provinciale nell'ambito del quale era stata comunque espletata la prescritta autorizzazione del pubblico, si dispone che dalla data della presente decorra il termine di 60 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può prendere visione sul menzionato sito web [del medesimo Ministero] della suddetta documentazione e presentare le proprie osservazioni alla scrivente autorità competente”*, e che la suddetta comunicazione aveva valenza di avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 104/2017.

CONSIDERATO che questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (di seguito “Direzione generale ABAP”), con nota prot. n. 23849 del 03/09/2019, ha chiesto il parere endoprocedimentale di competenza alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nonché il contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della Direzione generale ABAP.

VISTA la nota prot. n. 13175 del 28/10/2019 con la quale la Regione Puglia ha chiesto integrazioni alla documentazione relativa al progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS**, con nota prot. n. 85 del 15/01/2020, ha convocato una riunione istruttoria per il giorno 30/01/2020, alla quale ha partecipato il Responsabile del procedimento di questa Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 12073 del 06/04/2020, ha formalizzato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la seguente richiesta di documentazione integrativa:

< In riferimento al progetto in argomento, e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 23849 del 03/09/2019, con la quale la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza ABAP competente le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto, e facendo seguito alla riunione tecnica con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, svoltasi presso codesto il 30/01/2020, alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

- 1. Al fine di ridurre gli impatti indotti sulla componente paesaggistica durante le attività di progetto, sebbene questi siano temporanei e reversibili, considerata la vicinanza dell'area d'intervento alla strada comunale Castelluccio dei Sauri, si chiede l'elaborazione di un progetto di mitigazione vegetazionale e architettonico (da riferire alla recinzione, illuminazione notturna e di sicurezza, ecc.) dell'area di cantiere, da realizzare entro l'avvio dei lavori previsti;*
- 2. in considerazione della prossimità dell'intervento proposto al Tratturello “Foggia-Castelluccio dei Sauri”, e per si chiede di integrare la documentazione progettuale con l'elaborazione di fotosimulazioni dell'area d'intervento, dalla strada comunale Castelluccio dei Sauri (tratturello “Foggia-Castelluccio dei Sauri), comprensive delle opere di mitigazione di cui al punto 1.*

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni >.


CONSIDERATO che, con nota prot. n. RKHITA/055.2020/SMD/cc del 30/06/2020 (acquisita agli atti con prot. n. 20119 del 07/07/2020), la **Società Rockhopper Italia S.p.A.** ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una sospensione di 180 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa sopra richiesta.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. 58080 del 24/07/2020, ha comunicato quanto segue alla Società proponente e a questa Direzione generale ABAP:

< Con riferimento al procedimento in oggetto codesta Società ha chiesto con nota del 30/06/2020, acquisita con prot. MATTM/51605 del 06/07/2020, un periodo di 180 giorni al fine di riscontrare una richiesta di integrazioni formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 25248 del 08/04/2020.



25/02/2021



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al riguardo, nel ricordare che sulla questione la scrivente aveva con nota prot. n. 38231 del 25/05/2020 interpellato la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito all'eventuale esigenza di quest'ultima di documentazione integrativa al fine di procedere in un'unica soluzione alla richiesta, si rappresenta che nel frattempo di tale corrispondenza la detta Commissione VIA si è espressa favorevolmente in merito al progetto di cui trattasi con parere allegato n. 3394/2020.

Ciò premesso, considerato che al fine della definizione del procedimento di cui trattasi occorre necessariamente acquisire il parere del citato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e se a tal fine lo stesso Ministero considera indispensabile acquisire la documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 25248 del 08/04/2020, nulla osta da parte della scrivente ad acconsentire alla richiesta formulata dalla Società Rockhopper.

In ragione di quanto sopra la documentazione integrativa di cui trattasi dovrà essere fornita entro 180 giorni a partire dalla data 30/06/2020 della richiesta ovvero entro il 27/12/2020.

Trascorso senza esito il termine sopra detto si procederà alla definizione del procedimento sulla base della documentazione disponibile.

Si fa presente che la scrivente si riserva sulla base della documentazione che sarà fornita di interpellare nuovamente la Commissione VIA al fine di un eventuale aggiornamento del parere già reso >.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 25007 del 26/08/2020, ha dato riscontro a quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresentando quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si riscontra la nota prot. n. 58080 del 24/07/2020 (acquisita agli atti il 18/08/2020, prot. n. 24424) con la quale codesto Ministero ha comunicato alla Società proponente i termini entro i quali dovrà essere presentata la documentazione integrativa chiesta da questa Direzione generale con nota del 08/04/2020 (prot. n. 25248), a seguito del nulla osta concesso da codesta Autorità competente alla richiesta di proroga di 180 giorni formulata dalla medesima Società con nota del 30/06/2020.

Posto che nella richiamata nota del 24/07/2020 il suddetto nulla osta è "condizionato" dalla valutazione di questo Ministero in merito alla indispensabilità delle integrazioni richieste l'8/04/2020 per la definizione del parere tecnico istruttorio della Scrivente, si deve rappresentare che, come nel caso in esame, questa Direzione generale ha sempre determinato la necessità di acquisire documentazione integrativa sulla base di un'approfondita istruttoria e nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.

Pertanto, considerato che quanto chiesto da questa Direzione generale con la nota dell'8/04/2020 è stato preliminarmente prospettato alla Società proponente durante la riunione svoltasi il 31/01/2020 con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; considerato l'impatto paesaggistico determinato dalla presenza del cantiere e dalla sua prossimità al tratturello "Foggia-Castelluccio dei Sauri" (rappresentato dal proponente nel documento di "Revisione della Relazione paesaggistica per la conclusione del procedimento di VIA") e considerato infine che, successivamente alla presentazione dell'istanza nel 2013, è stato approvato il PPTR che ha stabilito una specifica disciplina per la tutela e la valorizzazione dei tratturi, rispetto alla quale deve essere valutata ogni alterazione del loro contesto e, di conseguenza, definito un progetto di mitigazione degli impatti paesaggistici dovuti dalla presenza del cantiere, che ne riduca l'incongruenza con il contesto; si conferma la necessità di acquisire la documentazione integrativa chiesta dalla Scrivente a codesta Autorità competente con la nota prot. 25248 del 08/04/2020, al fine di definire il proprio parere di competenza >.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. RKHITA/068.2020/SMD/cc del 02/11/2020 (acquisita agli atti con prot. n. 35453 del 03/12/2020), la **Società Rockhopper Italia S.p.A.** ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP** con le note prot. n. 36504 del 14/12/2020 e prot. n. 370 del 07/12/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto di cui trattasi, avendo cura di valutare anche la documentazione progettuale integrativa trasmessa dalla Società proponente.



25/02/2021



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, esaminati gli elaborati del progetto e il SIA, ha espresso le seguenti valutazioni endoprocedimentali con nota prot. n. 329 del 15/01/2021, di seguito riportata:

< Si fa seguito alla richiesta di parere endoprocedimentale richiesto con vs. nota citata in epigrafe (...).

Esaminata la documentazione progettuale relativa sia all'istanza di VIA presentata alla provincia di Foggia nel 2013, sia quella relativa all'aggiornamento della Relazione ambientale e della relazione paesaggistica, si fa presente quanto segue.

Si comunica che la gran parte delle aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D. Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Tratturello n. 35 "Foggia – Castelluccio", sottoposto a vincolo con DM 22.12.1983, da cui si origina il nuovo tratto di strada brecciata di 235 m a realizzarsi per raggiungere l'area di intervento, strada che quindi risulta interferente con l'area di pertinenza e di rispetto del medesimo tratturello.

Si segnala pertanto per quanto attiene gli aspetti archeologici la necessità che venga attivata formale richiesta di autorizzazione ex art. 21, da sottoporre a questo Ufficio, per quanto attiene l'interferenza con l'area di pertinenza, con adeguati dettagli cartografici e progettuali al fine di fornire specifiche prescrizioni di tipo archeologico volte ad evitare la compromissione di siti interessati dalla presenza di beni storico-culturali.

In riferimento agli aspetti paesaggistici, si precisa che l'intervento ricade all'interno della fascia di rispetto tutelata dal PPTR della Puglia e soggetta a "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative" di cui all'art. 82 delle NTA.

In considerazione che l'intervento, riguardante l'escavazione di pozzo esplorativo, non comporta modifiche alla struttura fisico-percettiva del paesaggio, questa Soprintendenza ritiene, per quanto di sua stretta competenza, che lo stesso sia assentibile >.

CONDISERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 1853 del 20/01/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP, i seguenti approfondimenti istruttori ad integrazione del sopra riportato parere endoprocedimentale:

< In riferimento all'oggetto e alla nota prot. n. 329 del 15/01/2021 con la quale codesta Soprintendenza ABAP ha trasmesso le proprie valutazioni in merito al progetto in argomento si comunica quanto segue.

Si rileva innanzitutto che il parere trasmesso non è stato redatto secondo il modello di cui alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, come richiesto da questa Direzione generale con la nota prot. n. 23849 del 03/09/2019 e pertanto necessita degli approfondimenti istruttori indicati nel medesimo modello, più in particolare riferiti alla valutazione dei potenziali impatti paesaggistici, anche temporanei, determinati dalla realizzazione dell'intervento in esame.

Al riguardo si rappresenta che questa Direzione generale, con nota prot. n. 25248 dell'08/04/2020 (trasmessa anche a codesta Soprintendenza), ha ritenuto di richiedere all'Autorità competente (trasmessa poi alla Società proponente con nota prot. n. 58080 del 24/07/2020) una documentazione integrativa consistente in un progetto di mitigazione degli impatti paesaggistici, temporanei e reversibili, determinati dalla presenza del cantiere dell'intervento in questione sul contesto caratterizzato dalla presenza del tratturello "Foggia-Castelluccio dei Sauri", per il quale il PPTR ha stabilito una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, rispetto alla quale deve essere valutata ogni alterazione del contesto.

La necessità delle integrazioni richieste è stata inoltre confermata con successiva nota della Scrivente, prot. n. 25007 del 26/08/2020 (ugualmente indirizzata a codesto Ufficio).

Si chiede quindi che nel parere che dovrà essere riformulato da codesta Soprintendenza ABAP vengano espresse anche specifiche valutazioni in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente con nota prot. n. RKHITA/068.2020/SMD/cc del 02/11/2020 (come già richiesto con nota prot.n. 36504 del 14/12/2020) consultabile al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7155/10304?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>

Per quanto attiene agli aspetti archeologici, si fa presente che nel caso di interferenza del progetto con un bene culturale, già prima delle modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs.

25/02/2021

104/2017, le valutazioni in merito alla compatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela dello stesso bene culturale doveva essere effettuata nell'ambito del procedimento di VIA.

Prima delle modifiche introdotte dal D.lgs. 104/2017, l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D. lgs. 42/2004 doveva essere espressa nell'ambito del procedimento di VIA, in quanto necessaria alla conclusione positiva della stessa VIA.

Con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo 104/2017, l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D. lgs. 42/2004 viene rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica, successiva alla VIA, ma le valutazioni in merito ai potenziali impatti e quindi sulla compatibilità dell'intervento proposto sul bene culturale interferito devono essere espresse nell'ambito del procedimento di VIA. Infatti il comma 2 del modificato art. 26 del D. lgs. 42/2004 stabilisce che se, prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il progetto non è compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, questo Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

Ciò posto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di esprimere, in questo procedimento di VIA, le valutazioni archeologiche in merito alla compatibilità dell'intervento di cui trattasi con il Tratturello n. 35 "Foggia-Castelluccio", definendo le specifiche prescrizioni volte ad evitare la compromissione di eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto>.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 1074 dell'11/02/2021, ha dato riscontro alla suddetta richiesta, trasmettendo i seguenti approfondimenti istruttori in merito al parere endoprocedimentale del 15/01/2021:

< Si fa seguito alla richiesta di approfondimenti istruttori in ordine al parere endoprocedimentale rilasciato da questo Ufficio con propria nota prot. 329 del 15/01/2021, comunicando quanto segue in ordine sia alle valutazioni dei potenziali impatti paesaggistici, anche temporanei, alla luce della documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente in data 02/11/2020, sia alla compatibilità dell'intervento proposto in relazione al Tratturello n. 35 "Foggia - Castelluccio" tutelato ai sensi del DM 22/12/1983.

1. In relazione alle prescrizioni paesaggistiche per le opere di mitigazione si fa presente quanto segue.

Per quel che riguarda le mitigazioni cromatiche delle strutture fuori terra, considerato il colore variabile del suolo in base alla stagione e al tipo di seminativo, siano impiegati colori non riflettenti, di tonalità RAL 7036 [Nota Direzione generale ABAP: leggasi "RAL 1001", come chiarito dalla Soprintendenza ABAP con e-mail del 22/02/2021], al fine di integrarle correttamente in rapporto ai cromatismi medi del suolo.

In riferimento agli interventi di mitigazione vegetazionale, necessari a ridurre l'impatto visivo del cantiere dalla Strada comunale - Tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri e favorire un ottimale inserimento paesaggistico dell'opera nel contesto, con speciale riferimento alle due fasi previste, quella di ricerca e quella di esercizio (ripristino), occorrerà ottemperare alle prescrizioni sotto elencate.

Interventi di Mitigazione Vegetazionale previsti nella Fase di ricerca.

- Tenuto conto che il contesto paesaggistico di riferimento comprende un tessuto rurale i cui sentieri di accesso ai fondi agricoli sono in semplice terra battuta e che l'eventuale vegetazione che si sviluppa ai margini è spontanea, quando non assente durante la stagione estiva, si ritiene che le piantumazioni lungo la strada di accesso siano superflue oltre che distoniche rispetto ai caratteri del paesaggio rurale in questione. In questo senso sarebbe anche facilitato il ripristino integrale dei luoghi in caso di esito negativo della ricerca, mentre, in caso di esito positivo, il permanere della strada di accesso, che dovrà essere esclusivamente in terra battuta al limite frammista a ghiaietto di pietra locale, consentirà lo sviluppo spontaneo della vegetazione, in linea con quanto accade normalmente nell'area;

25/02/2021



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
P.O: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- *Non dovranno essere realizzati i rialzi in terra, in quanto modificherebbero la morfologia del suolo pur non garantendo una completa mitigazione delle opere, anche tenendo conto che la fase di perforazione, incluse le tempistiche di montaggio dell'impianto, avrà una durata di 90 gg secondo quanto dichiarato dalla società proponente e che, in caso di esito negativo, dovrebbero comunque essere rimosse. Pertanto le essenze previste dovranno essere messe a dimora direttamente al livello del suolo, tenuto conto che la minore altezza iniziale della barriera vegetale, in assenza di rialzi, sarebbe compensata nel tempo dalla crescita (in caso di esito positivo della ricerca) o faciliterebbe il ripristino (nel caso l'esito della ricerca sia negativo).*

Interventi di Mitigazione Vegetazionale previsti nella Fase di ripristino.

- *Qualora l'esito della fase di ricerca risulti positivo sia implementato esclusivamente il sistema vegetazionale complesso nell'area degli impianti, evitando interventi vegetazionali lungo la strada di accesso, per i motivi sopra esposti.*
- *In caso di esito minerario negativo, invece, il ripristino dovrà essere integrale, compreso il recupero dell'andamento plano-altimetrico del suolo e il completo ripristino materico del suolo, demolendo le strutture ed eliminando ogni traccia dell'intervento.*
- *In particolare, la chiusura del foro con tappi di cemento, il taglio delle colonne, il recupero della testa pozzo, la saldatura della piastra per la chiusura mineraria definitiva sul casing superficiale, la rimozione dalla postazione, dell'impianto di perforazione e di tutte le facilities connesse, dovranno assicurare, nel complesso, che le lavorazioni agricole non risultino compromesse, consentendo anche arature profonde e dissodamenti.*

2. In relazione alla interferenza con il Tratturello n. 35 "Foggia - Castelluccio" si fa presente quanto segue per quanto attiene gli aspetti archeologici.

Il progetto di intervento prevede la realizzazione di una strada di accesso di 235 m a realizzarsi per raggiungere l'area di intervento che si origina dal Tratturello n. 35 "Foggia - Castelluccio", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983 e coincidente con l'attuale Via Castelluccio dei Sauri.

Attesa l'interferenza con l'area di pertinenza e di rispetto del medesimo tratturello, si ritiene che l'intervento possa ritenersi compatibile con la tutela di eventuali siti interessati dalla presenza di beni storico-culturali che potrebbero essere rinvenuti durante i lavori, alle seguenti condizioni ambientali:

- *Tutte le attività di eventuale scavo dei suoli agricoli presenti dovrà essere effettuata con la sorveglianza archeologica continuativa da parte di professionista archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/19.*
- *La strada di accesso dovrà essere realizzata esclusivamente in terra battuta al limite frammista a ghiaietto di pietra locale >.*

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. 6104 del 23/02/2021, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, come di seguito riportato:

< Si fa seguito al carteggio relativo all'oggetto e, in particolare, da ultimo, alla nota prot. 1853 del 20.01.2021 con la quale codesto Servizio chiede alla competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") di formulare il proprio parere valutando anche le integrazioni prodotte dalla Proponente, e alla nota prot. 1074 del 11.02.2021 con la quale la citata Soprintendenza trasmette il proprio parere.

Per quanto riguarda le problematiche archeologiche, di competenza dello scrivente Servizio, si rileva che la strada di accesso prevista in progetto intercetta il Tratturello n. 35 "Foggia - Castelluccio" coincidente con l'attuale Via Castelluccio dei Sauri.

Considerato però che tale interferenza riguarda l'area di pertinenza e di rispetto del citato tratturello per un breve tratto, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che il controllo archeologico in corso d'opera sia in grado di garantire la tutela di eventuali depositi archeologici presenti nel sottosuolo.

Si concorda quindi con il parere positivo subordinato alle seguenti prescrizioni:




Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PHO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- tutte le attività di scotico dei suoli agricoli dovranno essere effettuate con sorveglianza archeologica continuativa da parte di professionista archeologo di prima fascia ai sensi del DM 244/2019;
- la strada di accesso dovrà essere realizzata esclusivamente in terra battuta, eventualmente frammista a ghiaietto di pietra locale >.

CONSIDERATO che il progetto di riguarda esclusivamente un pozzo esplorativo e non la sua messa in produzione e prevede:

- la realizzazione della postazione sonda destinata ad accogliere l'impianto di perforazione;
- la realizzazione di un nuovo tratto di strada brecciata di 265 m;
- l'esecuzione della perforazione direzionata Masseria Conca 1 Dir;
- ripristino parziale della postazione (in caso di esito minerario positivo);
- ripristino totale delle aree (in caso di esito minerario negativo);

e che, per l'allestimento della postazione di perforazione del pozzo, sarà necessario acquisire un'area totale pari a circa 9.050 m² dei quali circa 7.150 m² destinati alla postazione sonda, 1.140 m² destinati all'area di occupazione temporanea e circa 760 m² all'area adibita a parcheggio.

CONSIDERATO che in caso di esito positivo l'eventuale successiva fase di coltivazione del pozzo dovrà essere sottoposta a nuova Valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'area d'intervento si inserisce in un contesto morfologico pianeggiante caratterizzato da una forte prevalenza della monocultura del seminativo, lambita da modesti mosaici agricoli periurbani a struttura lineare lungo i principali assi viari e in presenza di tessuto insediativo rurale che si incuneano fino alle parti consolidate degli insediamenti urbani della vicina città di Foggia.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

VISTA E CONSIDERATA la verifica effettuata dalla competente Soprintendenza ABAP in merito alla compatibilità/coerenza dell'intervento proposto con le disposizioni di tutela previste dalle NTA del PPTR, con particolare riferimento a quelle aree direttamente interferite dal progetto.

CONSIDERATO che l'intervento proposto è localizzato in prossimità del "Tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri" e che l'art. 78, "Direttive per le componenti culturali e insediative", co. 5, delle NTA del PPTR, stabilisce che gli Enti locali curano che in quest'area sia evitata ogni alterazione dell'integrità visuale e che sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

RITENUTO di dover ribadire che, in considerazione dell'impatto paesaggistico determinato dalla presenza del cantiere (rappresentato dal proponente nel documento di "Revisione della Relazione paesaggistica per la conclusione del procedimento di VIA") in un'area caratterizzata da visuali ampie che rendono tale cantiere percepibile da più parti delle aree circostanti, e data la sua prossimità al tratturello "Foggia-Castelluccio dei Sauri", è necessario valutare ogni alterazione, anche temporanea, del suo contesto e proporre un progetto di mitigazione degli impatti paesaggistici del cantiere, percepiti dallo stesso tratturo.

CONSIDERATO che con il documento "Progetto di mitigazione vegetazionale ed architettonico", la Società proponente, dopo aver esaminato il contesto territoriale di riferimento, comprensivo dei suoi caratteri vegetazionali, ha evidenziato che il principale recettore visivo è rappresentato dal "Tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri", in quanto percorso maggiormente fruito, e ha individuato, dallo stesso tratturello, due punti di ripresa fotografica, dai quali si possono cogliere gli aspetti percettivi salienti delle componenti paesaggistiche dell'area di intervento - caratterizzata, come detto, da una morfologia pianeggiante priva di vegetazione naturale, dove la componente arborea è presente sullo sfondo della stessa area - e valutare l'intrusione visiva degli elementi di progetto.

CONSIDERATO che l'interferenza visiva della fase di perforazione è più significativa di quella di esercizio, per la presenza di manufatti di altezze maggiori, quale è la torre di perforazione e che pertanto tale fase determina un'interferenza visiva di medio-alta intensità degli elementi di maggiore altezza e ingombro (cfr. pg. 22 del "Progetto di mitigazione vegetazionale ed architettonico").

CONSIDERATO che al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle attrezzature di servizio necessarie per la realizzazione del pozzo, torre di perforazione, container, la Società Rockhopper Italia



S.p.A. ha proposto alcune colorazioni delle parti metalliche (RAL 6020, RAL 6013, RAL 6011, RAL 1001), quanto più compatibili con il contesto, da adottare sia per la fase di perforazione che per la fase di ripristino parziale dell'area pozzo.

RITENUTO che, data la presenza nel cantiere di elementi/manufatti di altezze più contenute (container, gabbia di protezione testa pozzo, ecc.) e altre di altezze più elevate, come la torre di perforazione, è necessario prevedere colorazioni diverse, in relazione ai diversi sfondi visivi relativi a tali manufatti.

CONSIDERATO che per migliorare gli effetti impattanti dovuti all'illuminazione notturna del cantiere la Società proponente ha previsto degli accorgimenti specifici, tra i quali l'utilizzo di corpi illuminanti che hanno una elevata efficienza illuminotecnica e un'alta direzionalità del fascio luminoso, eliminando le dispersioni luminose all'esterno e verso l'alto.

CONSIDERATO che nel documento "Progetto di mitigazione vegetazionale ed architettonico" sono stati proposti interventi di mitigazione vegetazionale riferiti alla fase di ricerca e alla fase di ripristino parziale (nel caso in cui la ricerca dia esito positivo) e, in caso di esito minerario negativo (o di pozzo la cui produttività non è ritenuta economicamente conveniente) e comunque al termine della vita produttiva del pozzo, è previsto il ripristino totale dell'area.

RITENUTO di condividere le valutazioni e le prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza ABAP in merito agli interventi di mitigazione e di inserimento paesaggistico proposti dalla Società Rockhopper Italia S.p.A.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i pareri endoprocedimentali espressi il 15/01/2021 e l'11/02/2021, ha verificato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui trattasi (nonché dell'area vasta dell'intervento) e quindi la compatibilità con lo stesso delle opere previste, provvedendo a indicare le condizioni ambientali necessarie a garantire il coerente rispetto del medesimo quadro e a prevenire, durante l'esecuzione degli interventi, ogni possibile rischio archeologico residuo.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visti i pareri endoprocedimentali della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e la relativa comunicazione, per le vie brevi, del 22/02/2021; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP su quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e tutta la documentazione, anche integrativa, presentata dal Proponente nel corso del procedimento di cui trattasi; preso atto della situazione vincolistica verificata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di competenza, **parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto "Perforazione del pozzo esplorativo 'Masseria Conca 1 Dir' nell'ambito della concessione di coltivazione 'Torrente Celone', ricadente nel Comune di Foggia, precisando che la Società Rockhopper Italia S.p.A. deve osservare le condizioni ambientali di seguito elencate dal n. 1 al n. 7:

- 1) La Società Rockhopper Italia S.p.A., con l'autorizzazione alla realizzazione del progetto e comunque prima dell'avvio dei lavori, deve acquisire dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 per gli interventi ricadenti all'interno dell'ambito vincolato del Tratturello n. 35 "Foggia - Castelluccio", sottoposto a vincolo con DM 22.12.1983, da cui si origina il nuovo tratto di strada brecciata di 235 m a realizzarsi per raggiungere l'area di intervento, strada che quindi risulta interferente con l'area di pertinenza e di rispetto del medesimo tratturello (cfr. il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 329 del 15/01/2021).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

25/02/2021



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- 2) La Società Rockhopper Italia S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare la data di inizio dei lavori, comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - b) consegnare, insieme alla comunicazione di cui alla lett. a), alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere – comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo;
 - c) comunicare, insieme alla comunicazione di cui alla lett. a), alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) del personale specializzato archeologico, incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 3, rimanendo gli oneri del medesimo personale a carico della stessa Società Rockhopper Italia S.p.A.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 3) La Società Rockhopper Italia S.p.A. deve provvedere a che:
- a) sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo o movimento terra o comunque incidano nel sottosuolo, comprese le opere di impianto del relativo cantiere, effettuata da archeologo di I fascia ai sensi del DM-MiBACT n. 244 del 2019, con oneri a carico della Società Rockhopper Italia S.p.A. e che opererà seguendo le direttive della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - b) di tutti i lavori di natura archeologica sia redatta accurata documentazione scientifica a cura del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla presente lett. a), che dovrà essere consegnata alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la relativa certificazione ed archiviazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 4) Si prescrive alla Società Rockhopper Italia S.p.A.:
- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione del cantiere - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della medesima competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Nel caso in cui tali rinvenimenti si configurino nella fattispecie prevista dall'art. 25, co. 9, lett. c): “*complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata*”



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mediante l'integrale mantenimento in sito", la competente Soprintendenza ABAP può richiedere le necessarie varianti progettuali;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società Rockhopper Italia S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere


Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 5) La Società Rockhopper Italia S.p.A. deve provvedere a che:
- le opere di mitigazione vegetazionale previste dal progetto e come definite dalle condizioni ambientali indicate nel presente parere siano avviate, per quanto possibile, in coincidenza con l'impianto del cantiere;
 - la strada di accesso all'area di cantiere sia realizzata in terra battuta o al limite in terra frammista a ghiaietto di pietra locale, in coerenza con il contesto rurale in cui essa è inserita – fatte salve, comunque, le diverse e/o ulteriori prescrizioni impartite in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 di cui alla condizione ambientale n. 1;
 - non vengano realizzate le piantumazioni lungo la strada di accesso al cantiere (fatte salve, comunque, le diverse e/o ulteriori prescrizioni impartite in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 di cui alla condizione ambientale n. 1); nel caso di esito positivo della ricerca, si svilupperà la vegetazione spontanea ai margini della strada, sul modello di quanto accade naturalmente per i sentieri di accesso ai fondi agricoli;
 - nell'area degli impianti, le essenze previste nel progetto di mitigazione vegetazionale e di inserimento paesaggistico vengano messe a dimora direttamente al livello del suolo e non sui rialzi di terra, ritenuti incongrui rispetto alla morfologia dell'area: nel caso di esito positivo della ricerca, la crescita e l'implementazione della vegetazione messa in atto nella fase precedente con alberature e arbusti autoctoni di maggiore altezza, determineranno un maggiore mascheramento dell'area d'intervento e una immagine naturaliforme della piantumazione;
 - per gli elementi/manufatti metallici di minore altezza venga utilizzata la colorazione RAL 1001, per la torre di perforazione e gli elementi di maggiore altezza venga invece utilizzata la colorazione RAL 7035;
 - in caso di esito minerario negativo, il ripristino dello stato dei luoghi sia integrale, compreso quindi il recupero dell'andamento plano-altimetrico del suolo e il completo ripristino materico del suolo, demolendo le strutture ed eliminando ogni traccia dell'intervento, assicurando nel complesso che le lavorazioni agricole non risultino compromesse, consentendo anche arature profonde e dissodamenti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- 6) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- 7) La Società Rockhopper Italia S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla competente Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 6).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 5 – Arch. Carmela Iannotti

(tel. 06/67234566 - carmela.iannotti@beniculturali.it)




Il Dirigente del Servizio

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it